

## WORKSHOP

### LA PARTNERSHIP PUBBLICO – PRIVATO E LA FUNZIONE DI SECURITY MANAGER

Roma, Scuola Superiore di Polizia

13 novembre 2012

INTERVENTO

**di Lorenzo Fantini**

(Dirigente Divisione III e IV - Tutela delle condizioni di lavoro  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

### LA VALUTAZIONE DEI RISCHI “IMMATERIALI” SUL LAVORO NEL D.LGS. N. 81/2008 E SECONDO L’ARTICOLO 2087 DEL CODICE CIVILE

#### PRIME RIFLESSIONI SUI RISCHI RELATIVI ALLA *SECURITY*

Con il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (il c.d. “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro), è stato evidenziato in modo ancora più chiaro che in passato il processo di valutazione dei rischi da lavoro deve riguardare tutti i rischi che esistano o possano insorgere in ambiente di lavoro, senza eccezioni.

Ciò impone - innanzitutto al datore di lavoro, in quanto soggetto responsabile giuridicamente della valutazione dei rischi, ma anche al *management* aziendale e ai servizi di prevenzione e protezione - che si proceda ad una analisi completa e efficace anche dei rischi c.d. “immateriali”, troppo spesso poco considerati in ragione della loro presunta minore pericolosità ma, invece, da includere necessariamente nella valutazione dei rischi e nella predisposizione delle misure di prevenzione, come imposto dalla consolidata giurisprudenza relativa alla applicazione in materia di salute e sicurezza dell’articolo 2087 del codice civile.

In un simile contesto giuridico, appare doveroso che gli operatori e le pubbliche amministrazioni competenti in materia si interrogino sul rischio da *security*, poco approfondito finora ma assai significativo, sia per individuare eventuali interventi normativi che per condividere soluzioni operative che favoriscano la migliore gestione di tale rischio.